

— Ammissibilità, come sanzione sostitutiva dell'ammenda, dell'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o di una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

- non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell'espulsione, e
- osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con l'obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l'esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell'interessato fuori di tale Stato membro.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2012 — Commissione europea/Verhuizingen Coppens NV

(Causa C-441/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — Intesa consistente in tre singoli accordi — Infrazione unica e continuata — Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi — Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione — Articoli 263 TFUE e 264 TFUE)

(2013/C 26/24)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Altra parte nel procedimento: Verhuizingen Coppens NV (rappresentanti: J. Stuyck e I. Buelens, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione, T-210/08, con la quale il Tribunale ha annullato l'articolo 1, lettera i) e l'articolo 2, lettera k), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell'11 marzo 2008, re-

lativa a una procedura di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T-210/08), è annullata.
- 2) L'articolo 1, lettera i), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell'11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco), è annullato nei limiti in cui con tale disposizione la Commissione europea, senza limitarsi a constatare la partecipazione della Verhuizingen Coppens NV all'accordo su un sistema di falsi preventivi, detti «preventivi di comodo», dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003, ritiene tale società responsabile dell'accordo su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte o per mancata presentazione di offerte, dette «commissioni», e imputa a quest'ultima la responsabilità dell'infrazione unica e continuata.
- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla Verhuizingen Coppens NV all'articolo 2, lettera k), di detta decisione C(2008) 926 def. è fissato a EUR 35 000.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione, i due terzi delle spese sostenute dalla Coppens nei due gradi di giudizio.
- 5) La Coppens sopporta un terzo delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-562/11) (¹)

[Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Articolo 11 — Restituzioni all'esportazione — Domanda di restituzione per un'esportazione che non dà diritto a restituzione — Sanzione amministrativa]

(2013/C 26/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU L 77, pag. 12), e segnatamente del suo articolo 11, paragrafo 1 — Domanda di restituzione all'esportazione in una situazione in cui non è prevista alcuna restituzione — Possibilità di sanzionare il richiedente

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le esenzioni previste al terzo comma di tale paragrafo 1, occorre applicare la riduzione di cui al primo comma, lettera a), del summenzionato paragrafo 1, segnatamente qualora risulti che la merce per la cui esportazione è stata richiesta una restituzione non era di qualità sana, leale e mercantile, e ciò nonostante il fatto che l'esportatore fosse in buona fede ed avesse correttamente descritto la natura e la provenienza della merce di cui trattasi.

(¹) GU C 39 dell'11.2.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Probst/ mr.nexnet GmbH

(Causa C-119/12) (¹)

(Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 6, paragrafi 2 e 5 — Trattamento di dati personali — Dati sul traffico necessari ai fini dell'emissione e del recupero di fatture — Recupero di crediti da parte di una società terza — Persone agenti sotto l'autorità dei fornitori di rete pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche)

(2013/C 26/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Josef Probst

Resistente: mr.nexnet GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trasmissione dei dati relativi al traffico concernente abbonati ed utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni — Normativa nazionale che consente tale trasmissione al cessionario di un credito relativo alla remunerazione di servizi di telecomunicazioni, in presenza di clausole contrattuali che garantiscono il trattamento riservato dei dati trasmessi nonché la possibilità, per la controparte, di verificare il rispetto della protezione dei dati medesimi

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev'essere interpretato nel senso che autorizza un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico a trasmettere dati sul traffico al cessionario dei propri crediti attinenti alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai fini del loro recupero e consente al cessionario medesimo di trattare detti dati, subordinatamente alla condizione che, in primo luogo, quest'ultimo agisca sotto l'autorità del fornitore di servizi per quanto attiene al trattamento dei dati stessi e, in secondo luogo, il cessionario si limiti a trattare i dati sul traffico che risultino necessari ai fini del recupero dei crediti ceduti.

Indipendentemente dalla qualificazione del contratto di cessione, si deve ritenere che il cessionario agisca sotto l'autorità del fornitore di servizi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/58, qualora, per quanto attiene al trattamento dei dati sul traffico, egli agisca unicamente su istruzioni e sotto il controllo del fornitore. In particolare, il contratto tra di essi concluso deve contenere disposizioni tali da garantire il trattamento lecito, da parte del cessionario, dei dati sul traffico e tali da consentire al fornitore di servizi di potersi assicurare, in qualsivoglia momento, del rispetto di dette disposizioni da parte del cessionario.

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.

Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Causa C-370/12) (¹)

(Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro — Decisione 2011/199/UE — Modifica dell'articolo 136 TFUE — Validità — Articolo 48, paragrafo 6, TUE — Procedura di revisione semplificata — Trattato MES — Politica economica e monetaria — Competenza degli Stati membri)

(2013/C 26/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court